

Termine di referendum: 12 gennaio 1976

**Legge federale
relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America
sull'assistenza giudiziaria in materia penale**

(Del 3 ottobre 1975)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il Trattato concluso il 25 maggio 1973 ¹⁾ con gli Stati Uniti d'America;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 1974 ²⁾,

decreta:

Capitolo I: Esecuzione del Trattato in generale

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente legge si intende per:

1. *Trattato*, il Trattato fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Berna il 25 maggio 1973;
2. *Dipartimento*, il Dipartimento federale di giustizia e polizia;
3. *Ufficio centrale*, la Divisione della polizia di questo dipartimento, in quanto ufficio centrale svizzero (art. 28 cpv. 1 del Trattato);
4. *Autorità d'esecuzione*, l'autorità incaricata dalla legge o dall'ufficio centrale di eseguire gli atti di assistenza giudiziaria.

¹⁾ FF 1974 II 850

²⁾ FF 1974 II 889

Sezione 2: Autorità e loro compiti

Art. 2

Accordi complementari

Gli accordi sulla concessione dell'assistenza giudiziaria in procedure amministrative complementari (art. 1 cpv. 3 del Trattato) sono conclusi dal Consiglio federale.

Art. 3

Autorità d'esecuzione

¹ I Cantoni eseguono gli atti d'assistenza giudiziaria sotto vigilanza della Confederazione. Il diritto cantonale determina la competenza, l'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali d'esecuzione, salvo che il Trattato, la legge o il diritto federale in genere non disponga altrimenti.

² L'ufficio centrale trasmette la domanda al Cantone nel quale devono essere eseguiti gli atti d'assistenza. Ove siano necessarie investigazioni in più di un Cantone, l'ufficio centrale può affidarne la direzione a uno di essi; gli articoli 352 a 355 del Codice penale ¹⁾ sull'assistenza fra le autorità all'interno della Svizzera si applicano per analogia.

³ L'ufficio centrale può trasferire eccezionalmente l'esecuzione parziale o totale della domanda a un'autorità federale; esso può delegare l'esecuzione ad un organismo con compiti federali di diritto pubblico soltanto nella misura in cui la domanda tocchi il campo d'attività delegatogli.

⁴ L'esecuzione non può mai essere affidata in Svizzera ad una persona privata. Le autorità fiscali possono essere chiamate a collaborare soltanto quando si tratti di controllare i libri contabili o di dare un parere su problemi fiscali.

Autorità federali di vigilanza

Art. 4

Dipartimento

Il Dipartimento decide, riservato il ricorso al Consiglio federale,

- a. se l'esecuzione di una domanda è tale da compromettere la sovranità, la sicurezza o simili importanti interessi della Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. a del Trattato);
- b. sulle condizioni alle quali dev'essere subordinata l'autorizzazione di concedere l'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 2 del Trattato).

¹⁾ RS 311.0

Art. 5

Ufficio centrale

¹ L'ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e, riservato il ricorso al Dipartimento o al Tribunale federale, prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.

² Nel singolo caso, all'ufficio centrale incombono segnatamente i compiti seguenti:

- a. designare i reati per il cui perseguimento è accordata l'assistenza giudiziaria;
- b. decidere se, e eventualmente a quali condizioni, sarà accordata l'assistenza giudiziaria, in quanto non ne sia competente il Dipartimento;
- c. decidere, d'intesa con le autorità americane, se una deposizione debba essere convalidata con giuramento o affermazione solenne;
- d. autorizzare la presenza di un rappresentante delle autorità americane all'esecuzione della domanda (art. 12 cpv. 3 o art. 18 cpv. 5 del Trattato);
- e. ordinare se del caso la soppressione di informazioni segrete nei documenti da consegnare;
- f. designare il rappresentante svizzero nella procedura di autenticazione (art. 18 cpv. 5 e art. 20 cpv. 2 del Trattato);
- g. decidere se debbano essere applicate forme speciali di notificazione previste dal diritto americano;
- h. decidere se sia ammesso un ulteriore impiego delle informazioni in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 del Trattato e dare avvio se del caso a uno scambio di opinioni giusta l'articolo 39 del Trattato.

Art. 6

Commissione consultiva

¹ Per esaminare se sia giustificato negare l'assistenza giudiziaria giusta l'articolo 20 capoverso 1, è istituita una commissione consultiva permanente, composta di cinque a sette membri. Essa si raduna ad istanza dell'ufficio centrale, dell'autorità d'esecuzione o di chiunque sia toccato nella sua sfera segreta. Il presidente della commissione può respingere definitivamente proposte manifestamente infondate.

² È presidente d'ufficio un membro del Tribunale federale. Membro d'ufficio è inoltre il presidente del tribunale supremo del Cantone in cui deve essere eseguita la domanda. Gli altri membri sono designati dal Consiglio federale; essi non possono appartenere all'amministrazione federale. Due membri almeno devono essere specialisti nel ramo industriale, bancario o commerciale.

³ I membri sono tenuti a serbare il segreto e ad astenersi come i funzionari della Confederazione; per altro, l'andamento degli affari, la procedura e l'indennità ai membri sono disciplinati da un'ordinanza del Consiglio federale.

⁴ Se l'ufficio centrale reputa che si debba derogare a una raccomandazione commissionale, il Dipartimento decide.

Sezione 3: Procedura

I. Norme generali

Art. 7

Diritto applicabile

¹ La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾.

² Le autorità che eseguono un atto d'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 a 3) applicano le norme procedurali cui devono attenersi in materia penale.

³ Sono riservate le disposizioni derogatorie della presente legge o del Trattato. Le norme determinanti giusta i capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o della procedura d'inchiesta che ha dato origine alla domanda.

Art. 8

Misure cautelative

¹ Se l'esecuzione della domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuna, l'ufficio centrale e, dopo esserne stata investita, anche l'autorità d'esecuzione possono ordinare, sia d'ufficio, sia a richiesta di una parte o dell'ufficio centrale americano, misure cautelative onde conservare la situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova in pericolo.

² Chiunque viene a conoscenza della domanda e non è tenuto a serbare il segreto d'ufficio può essere obbligato dall'ufficio centrale o dall'autorità d'esecuzione, sotto comminatoria delle pene previste nell'articolo 292 del Codice penale ²⁾, a serbare il segreto sull'esistenza della domanda e su tutti i fatti in rapporto con essa, ove l'importanza dell'inchiesta straniera lo giustifichi e lo scopo della medesima appaia compromesso in assenza di tali misure.

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 311.0

³ Appena annunciata una domanda, l'ufficio centrale può parimente ordinare tali misure se dispone delle indicazioni necessarie per giudicare se le condizioni sono adempiute.

⁴ Opposizione e ricorso contro decisioni giusta il presente articolo non hanno effetto sospensivo.

Art. 9

Esami degli atti

¹ Riservato l'articolo 8 capoverso 1 del Trattato e sempreché necessario per la tutela dei propri interessi, chiunque è toccato dall'esecuzione della domanda ha il diritto di esaminare la stessa e i documenti allegati presso la sede dell'autorità d'esecuzione e sotto vigilanza di quest'ultima. L'articolo 26 capoverso 2 e l'articolo 27 della legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾ si applicano per analogia.

² Tale diritto compete all'imputato (art. 40 cpv. 8 del Trattato) soltanto se questi è domiciliato o dimorante abitualmente in Svizzera e sempreché esso sia necessario alla sua difesa nella procedura straniera e lo scopo di questa non ne sia pregiudicato.

II. Competenza

a. Ufficio centrale

Art. 10

Entrata in materia

Quando la domanda corrisponde alle esigenze formali del Trattato e la prestazione dell'assistenza giudiziaria non appare manifestamente inammissibile, l'ufficio centrale designa l'autorità d'esecuzione e, senza ascoltare gli interessati, prende le disposizioni per l'esecuzione della domanda giusta l'articolo 5 e all'occorrenza le misure cautelative giusta l'articolo 8 e trasmette l'inserto all'autorità d'esecuzione. L'ufficio centrale, sulla scorta dei fatti esposti nella domanda o negli allegati, esamina se i fatti che stanno alla base della procedura americana sono punibili secondo il diritto svizzero.

Art. 11

Decisioni incidentali

¹ L'ufficio centrale, nella procedura d'opposizione, prende senza indugio una decisione incidentale qualora:

a. sia verosimile che

— esistono in Svizzera fatti d'importanza considerevole per interessi degni di protezione di un avente diritto a fare opposizione;

¹⁾ RS 172.021

- un atto d'assistenza giudiziaria causi all'opponente inconvenienti sproporzionati rispetto all'importanza del fatto perseguito o del procedimento penale;
 - il rifiuto di una richiesta fondata sul Trattato o sulla presente legge rischi di causare al richiedente un pregiudizio irreparabile o un danno eccessivo;
- b. l'assistenza giudiziaria debba essere accordata in applicazione delle disposizioni particolari previste dal Trattato per la lotta contro il crimine organizzato;
- c. si tratti di decidere circa l'applicazione del diritto americano nei casi previsti nell'articolo 21 capoverso 2 o circa la presenza di un rappresentante delle autorità americane, in virtù dell'articolo 12 capoverso 3 del Trattato.

² L'obbligo di serbare il segreto (art. 8) dev'essere in ogni caso imposto con una decisione.

³ Le decisioni previste dal presente articolo sono impugnabili separatamente con ricorso, secondo l'articolo 17.

b. Autorità d'esecuzione

Art. 12

Disbrigo della domanda

¹ Se le condizioni d'assistenza giudiziaria fissate dal Trattato o dalla legge le sembrano adempiute, l'autorità incaricata dell'esecuzione o della direzione (art. 3 cpv. 1 a 3) tratta la domanda; essa determina il genere e l'ordine dei provvedimenti d'inchiesta. Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11), spetta a un'autorità federale decidere su un dato problema, le sarà indirizzata richiesta in tal senso.

² Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo giusta l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, il funzionario che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di fare opposizione, entro dieci giorni all'ufficio centrale, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 16).

³ I periti eventualmente necessari all'esecuzione possono essere designati soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57 a 61 della legge di procedura civile federale ¹⁾.

⁴ Le decisioni dell'autorità d'esecuzione sono trasmesse immediatamente all'ufficio centrale, conformemente alle costui istruzioni, in copia integrale.

III. Disposizioni speciali

Art. 13

Chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria

¹ L'autorità d'esecuzione, se considera conchiusi gli atti d'assistenza giudiziaria, trasmette l'inserito all'ufficio centrale. Questo esamina se la domanda è stata eseguita in modo regolare e completo e, se necessario, rinvia l'inserito all'autorità d'esecuzione perché lo completi.

² Se vi sono opposizioni o le prove assunte coinvolgono segreti di terzi (art. 10 cpv. 2 del Trattato), l'ufficio centrale informa gli aventi diritto ch'essi possono entro dieci giorni fare opposizione contro la trasmissione degli atti d'esecuzione, sempre che non ne abbiano ancora avuto l'occasione.

³ L'ufficio centrale può senz'altro trasmettere gli atti d'esecuzione alle autorità americane se

- a. non sono coinvolti segreti di terzi oppure è scaduto il termine per fare opposizione e
- b. non sono state fatte opposizioni oppure tutte le opposizioni sono state definitivamente liquidate.

⁴ Se le condizioni previste nel capoverso 3 non sono adempiute, l'ufficio centrale decide se e in quale misura o in quale forma gli atti d'esecuzione debbano essere trasmessi.

Art. 14

Legittimità della rivelazione di un segreto

¹ Chiunque, in adempimento degli obblighi impostigli dal diritto procedurale, è tenuto a testimoniare o a produrre atti o mezzi di prova (art. 10 cpv. 2, 16, 25 cpv. 2 o 32 del Trattato), permettendo con ciò a un organo ufficiale americano o a una persona altrimenti partecipe della procedura americana di venire a conoscenza di un segreto protetto dalla legge, compie un atto lecito giusta l'articolo 32 del Codice penale ¹⁾.

² Lo stesso vale per l'autorità che trasmette alle autorità americane, alle condizioni previste dal Trattato, un processo verbale d'interrogatorio o altro atto o mezzo di prova che rivela un tale segreto, a meno che non si possa temere a giusto titolo che i segreti rivelati siano usati abusivamente.

Art. 15

Informazioni contenute nel procedimento penale

Se gli Stati Uniti d'America partecipano in qualità di danneggiato a un procedimento penale svizzero, l'impiego di informazioni, delle quali i loro

¹⁾ RS 311.0

rappresentanti vengono a conoscenza in virtù del diritto d'esame degli atti e che gli stessi non avrebbero potuto ottenere tramite l'assistenza giudiziaria, è retto dall'articolo 5 del Trattato e dall'articolo 5 capoverso 2 lettera *h* della presente legge, applicabili per analogia.

Sezione 4: Rimedi giuridici

Art. 16

Opposizione

¹ Chiunque è toccato da un atto di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione può fare opposizione presso l'ufficio centrale contro le costui disposizioni.

² L'opponente può far valere la violazione del diritto federale (art. 45 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾), inoltre che l'atto di assistenza giudiziaria gli causa inconvenienti che non si potrebbero ragionevolmente pretendere da lui o pregiudizi irreparabili; la persona oggetto della procedura che ha occasionato la domanda può tuttavia far valere unicamente che l'atto d'assistenza giudiziaria viola il diritto federale e potrebbe inoltre pregiudicare i diritti di difesa che le riconosce il diritto procedurale americano.

³ L'opposizione dev'essere fatta per scritto presso l'ufficio centrale, entro dieci giorni dalla notificazione della disposizione, e motivata entro congruo termine.

⁴ L'opposizione ha effetto sospensivo, eccetto che vi sia pericolo nel ritardo o il pregiudizio invocato dall'opponente possa risultare unicamente dalla trasmissione degli atti d'esecuzione alle autorità americane.

⁵ Se non è possibile liquidare il litigio senza formalità, l'ufficio centrale prende una decisione (art. 5 cpv. 1 e art. 45 della legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾), sempre che non si possa attendere fino alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 13 cpv. 4).

Art. 17

Ricorso di diritto amministrativo

¹ Contro le decisioni dell'ufficio centrale e delle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale giusta gli articoli 97 a 114 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria ²⁾. L'articolo 34 capoverso 1 di questa legge, relativo alla sospensione dei termini, non è applicabile.

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 173.110

² Contro la presentazione di una domanda agli Stati Uniti non v'è possibilità di ricorso; l'autorità cantonale può tuttavia ricorrere se l'ufficio centrale rifiuta di presentare una domanda.

³ Il ricorso è dato anche contro l'applicazione inammissibile o inesatta del diritto americano.

⁴ Il ricorso contro il trattamento confidenziale delle informazioni contenute nella domanda (art. 8 cpv. 1 del Trattato) può vertere soltanto sul pregiudizio irreparabile di cui è minacciato il ricorrente a causa del segreto. Il tribunale prende conoscenza delle informazioni confidenziali in assenza del ricorrente.

⁵ Il ricorso ha effetto sospensivo; è riservato l'articolo 8 capoverso 4.

Art. 18

Ricorso amministrativo

¹ Il Consiglio federale decide sui ricorsi contro le decisioni del Dipartimento giusta l'articolo 4.

² Il ricorso al Dipartimento è ammissibile contro le decisioni dell'ufficio centrale o di un'autorità amministrativa federale d'esecuzione concernenti:

- a. il trasferimento dell'esecuzione (art. 3);
- b. i compiti enumerati nell'articolo 5 capoverso 2, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere *d* ed *e* del medesimo;
- c. il differimento di misure (art. 26 cpv. 3 e art. 32 cpv. 2 del Trattato);
- d. le esigenze formali della domanda (art. 29 del Trattato);
- e. la domanda di traduzioni speciali (art. 30 cpv. 1 del Trattato);
- f. la restituzione degli oggetti consegnati o la rinuncia alla loro restituzione (art. 35 del Trattato);
- g. la chiarificazione dell'inosservanza degli obblighi imposti dal Trattato da parte degli Stati Uniti (art. 37 cpv. 3 del Trattato);
- h. l'applicazione della procedura prevista dal Trattato a una domanda presentata in base ad altre convenzioni (art. 38 cpv. 1 del Trattato).

³ Le decisioni del Dipartimento sono definitive.

Art. 19

Ricorso dell'ufficio centrale

¹ L'ufficio centrale può ricorrere a titolo indipendente contro le decisioni di un'autorità cantonale, servendosi dei pertinenti rimedi giuridici cantonali e federali. Esso può anche invocare l'inadeguatezza e l'incompatibilità della decisione con le esigenze dell'assistenza giudiziaria.

² L'autorità superiore comune decide le divergenze fra l'ufficio centrale e altre autorità amministrative della Confederazione. Lo stesso vale per le divergenze con organismi con compiti federali di diritto pubblico, nella misura in cui questi agiscono giusta l'articolo 3 capoverso 3.

Capitolo II: Esecuzione di singole disposizioni

Art. 20

Violazione di interessi svizzeri importanti; condizioni

¹ La rivelazione di un segreto di fabbricazione o d'affari giusta l'articolo 273 del Codice penale ¹⁾ o di fatti che una banca deve abitualmente tenere segreti viola «simili importanti interessi» della Svizzera giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera *a* del Trattato anche quando facesse temere un notevole pregiudizio per l'economia svizzera e questo non potesse essere ragionevolmente preteso in considerazione dell'importanza del fatto.

² Una sentenza emanata in Svizzera concerne, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera *b* del Trattato, «un reato sostanzialmente simile» se la procedura americana ha lo scopo di reprimere la violazione dello stesso bene giuridico.

³ Un'assistenza giudiziaria che violerebbe «simili importanti interessi» della Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. *a* del Trattato) può essere autorizzata (art. 4 lett. *b*) soltanto se:

- a.* l'autorità richiedente è obbligata, in applicazione dell'articolo 15 del Trattato, a domandare una decisione giudiziaria (protective order) per proteggere i mezzi di prova e gli atti contenenti segreti ricadenti sotto il capoverso 1;
- b.* le informazioni fornite dalle autorità americane permettono di presumere che nessun motivo d'ordine giuridico si oppone a tale decisione, e
- c.* questa misura non causerà presumibilmente alcun pregiudizio grave al detentore del segreto o alla persona alla quale esso è stato confidato.

Interrogatorio secondo il diritto americano

Art. 21

a. Premesse

¹ Nell'interrogatorio può essere applicato il diritto procedurale americano (art. 9 cpv. 2 del Trattato) se:

- a.* la persona interrogata è di nazionalità americana e non è simultaneamente cittadino svizzero, oppure

¹⁾ RS 311.0

b. tutti i partecipanti vi consentono per scritto e non vi siano da temere pregiudizi essenziali per loro.

² In altri casi l'applicazione può essere autorizzata soltanto se:

- a. l'oggetto dell'interrogatorio sembra essenziale per l'esito della procedura americana e
- b. si deve ammettere, in considerazione della prassi dei tribunali americani, che il processo verbale dell'interrogatorio, effettuato conformemente al diritto svizzero, potrebbe non essere ammesso come mezzo di prova davanti al tribunale americano competente.

³ Nei casi previsti nel capoverso 1 lettera *b* e nel capoverso 2 l'ufficio centrale deve informare le persone che saranno interrogate del tenore delle disposizioni procedurali americane applicabili.

⁴ Sono riservati i casi nei quali l'applicazione del diritto americano è regolata specialmente da altre disposizioni del Trattato.

Art. 22

b. Esecuzione

¹ L'Ufficio centrale fa sorvegliare l'interrogatorio se le persone interrogate non sono cittadini americani o se una persona da interrogare lo chiede.

² La sorveglianza è affidata a un funzionario di un'autorità preposta al procedimento penale. Questi decide in base al diritto svizzero circa l'ammissibilità delle domande.

Art. 23

Attestazioni dell'ufficio centrale

L'attestazione del diritto di non deporre dei testimoni giusta il diritto svizzero (art. 10 cpv. 1 del Trattato) è rilasciata dall'ufficio centrale d'intesa con il ministero pubblico del Cantone interessato.

Art. 24

Deposizione in qualità di testimonia

L'imputato in una procedura americana (art. 40 cpv. 8 del Trattato) non può essere esaminato in qualità di testimonia anche ove ciò fosse ammissibile in base al diritto americano.

Art. 25

Giuramento e promessa di dire la verità (affermazione solenne)

¹ Il giuramento è ugualmente incompatibile con la legislazione in vigore, giusta l'articolo 12 capoverso 1 del Trattato, quando la legge permette

al testimonio o al perito di scegliere fra il giuramento e l'affermazione solenne ed esso rifiuti di prestare giuramento.

² Se il diritto svizzero determinante non contiene prescrizioni in merito alla conferma della deposizione con giuramento o affermazione solenne, contro il testimonio o il perito che si rifiuta di confermare la deposizione non può essere esercitata alcuna costrizione né inflitta alcuna sanzione; questi deve tuttavia essere avvertito che può essere costretto a prestare giuramento qualora compaia negli Stati Uniti (art. 23, 25 e 26 del Trattato).

³ Davanti alle autorità svizzere, la promessa di dire la verità, menzionata nel Trattato o nella presente legge, avviene nella forma dell'affermazione solenne.

Art. 26

Presenza di un rappresentante delle autorità americane

¹ Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera *b* o *c* del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di fare opposizione (art. 16) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. Spirato tale termine, l'ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. *c*).

² Se chi ha diritto di fare opposizione si oppone nel corso dell'esecuzione della domanda all'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente la procedura. Essa sottopone immediatamente la questione litigiosa all'ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché col parere dell'opponente, ma può proseguire la procedura ove ritenga temeraria l'eccezione.

³ Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccipisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.

Art. 27

Produzione degli inserti

Un affare è liquidato giusta l'articolo 16 capoverso 2 del Trattato se la procedura non è stata aperta formalmente per mancanza di denuncia o di autorizzazione a procedere o è stata abbandonata per mancanza di fatti-specie ovvero se il procedimento penale era prescritto.

Art. 28

Contenuto degli atti

¹ L'atto che, oltre alle indicazioni che la Svizzera deve fornire in base al Trattato, contiene informazioni inammissibili in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 o 10 capoverso 2 del Trattato è consegnato in forma di copia o di fotocopia in cui sono omesse o altrimenti soppresse le parole o le frasi da tenere segrete. Il funzionario che esegue la domanda menziona nell'atto il fatto, il luogo e il motivo dell'omissione e certifica per tutto il resto la conformità con l'originale. Del rimanente è determinante la procedura prevista per l'autenticazione di documenti ufficiali (art. 19 cpv. 1 del Trattato).

² L'ufficio centrale riceve due esemplari della copia o della fotocopia destinata a essere consegnata e inoltre, per informazione, una versione completa e non modificata (copia, fotocopia) dell'atto.

Art. 29

Autenticazione tramite testimoni

¹ Una citazione giusta l'articolo 20 capoverso 1 del Trattato è ammissibile soltanto ove l'ufficio centrale abbia potuto esaminare precedentemente se tutte le domande da porre ai testimoni si attengono all'articolo 18 capoverso 1 del Trattato in materia d'interrogatorio e sono ammissibili secondo il diritto svizzero. La citazione è subordinata all'accordo del testimone.

² L'ufficio centrale, d'intesa con il ministero pubblico cantonale, può affidare la sorveglianza della procedura di autenticazione prevista nell'articolo 20 capoverso 2 del Trattato a un funzionario istruttore cantonale.

Art. 30

Salvaguardia dei diritti di terzi

¹ Quando la Svizzera consegna oggetti, sui quali un'autorità svizzera o una persona domiciliata o dimorante abitualmente in Svizzera fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto, l'ufficio centrale esige che la loro restituzione avvenga il più presto possibile, se in base alle informazioni trasmesse sembri verosimile che questi diritti sono stati acquisiti in Svizzera e le pretese che ne derivano non sono garantite in Svizzera.

² L'ufficio centrale propone alle autorità americane di rinunciare alla restituzione se si tratta di oggetti da restituire a un danneggiato domiciliato o residente abitualmente in Svizzera o se una persona estranea al reato rende verosimile di avere acquisito in buona fede in Svizzera diritti sugli oggetti e non può essere ottenuta garanzia delle pretese che ne derivano.

³ Se i diritti menzionati nei capoversi 1 e 2 sono contestati, non si può disporre degli oggetti in Svizzera prima che l'autorità competente si sia pronunciata o l'autorità americana richiesta abbia acconsentito alla consegna.

Comparizione personale negli Stati Uniti

Art. 31

a. Testimoni; informazioni giuridiche

¹ L'autorità d'esecuzione deve informare il destinatario della citazione (art. 23 cpv. 2 del Trattato) delle condizioni alle quali la legislazione dei due Stati subordina il diritto di non deporre dei testimoni (art. 10 cpv. 1 e art. 25 del Trattato). Se il destinatario invoca un tale diritto, l'ufficio centrale ne comunica i motivi alle autorità americane ed accerta se queste insistono sulla comparizione personale; il diritto del destinatario a non comparire è riservato anche in questo caso.

² Se il destinatario dichiara di voler ottemperare alla citazione, l'autorità d'esecuzione gli dà conoscenza dell'articolo 25 del Trattato, con le relative spiegazioni.

Art. 32

b. Anticipazione delle spese

¹ La persona domiciliata o dimorante abitualmente in Svizzera, se citata a comparire personalmente davanti un'autorità americana, sarà avvertita che beneficia della protezione prevista negli articoli 24, 25 e 27 del Trattato e che può esigere un'anticipo (art. 23 cpv. 3 del Trattato). La domanda d'anticipo dev'essere motivata ed è trasmessa dall'ufficio centrale alle autorità americane. A loro richiesta, la somma accordata è anticipata dall'autorità cantonale.

² L'ufficio centrale indica alle autorità americane la somma pagata e ne occasiona il rimborso.

Art. 33

c. Detenuti; mantenimento della detenzione

¹ Nessuna pressione è ammessa per ottenere il consenso del detenuto di cui le autorità americane hanno chiesto la consegna. Il detenuto sarà informato delle condizioni della consegna, del diritto di non deporre e della protezione assicurategli dall'articolo 27 capoversi 2 e 3 del Trattato.

² La domanda d'estradizione di un detenuto a causa di un reato grave presentata da uno Stato terzo in base a una convenzione costituisce un motivo importante ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 del Trattato, ove l'estradizione appaia ammissibile oppure sia già stata accordata.

³ Il mandato di cattura emanato da un'autorità americana contro un detenuto consegnato alla Svizzera è efficace in Svizzera fintanto che il detenuto vi si trovi in seguito alla domanda.

Art. 34

Salvacondotto

Se un salvacondotto è accordato a un imputato, il reato meno grave giusta l'articolo 27 capoverso 2 del Trattato è incluso nel reato menzionato nella citazione se viola lo stesso bene giuridico o un bene giuridico che la legislazione penale classifica nella stessa categoria ed è caratterizzato da un grado inferiore di illiceità o colpevolezza.

Art. 35

Spese

¹ Le spese da rimborsare alle autorità americane in base all'articolo 34 del Trattato sono aggiunte alle spese della procedura che ha occasionato l'assistenza giudiziaria. Le autorità federali assumono le proprie spese.

² Il trasferimento dell'esecuzione di una domanda svizzera a una persona privata negli Stati Uniti è subordinato al consenso dell'autorità che dirige la procedura in Svizzera. Con il consenso questa autorità si fa garante delle spese particolari sorte da tale genere d'esecuzione. In base alle informazioni fornite dalle autorità americane si deciderà se le circostanze esigono il trasferimento (art. 31 cpv. 4 del Trattato).

Art. 36

Efficacia del Trattato per altre convenzioni

La procedura prevista dal Trattato si applica ugualmente alle disposizioni sulla concessione dell'assistenza giudiziaria fra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America contenute nelle convenzioni multilaterali seguenti:

- a. Convenzione del 25 settembre 1926 ¹⁾ concernente la schiavitù (art. 4);
- b. Convenzione internazionale del 12 maggio 1954 ²⁾ concernente la prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (art. X);
- c. Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961 ³⁾ (art. 35) con riserva dell'articolo 29 della legge federale del 3 ottobre 1951 ⁴⁾ sugli stupefacenti;
- d. Convenzione del 14 settembre 1963 ⁵⁾ concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili (art. 10);
- e. Convenzione del 16 dicembre 1970 ⁶⁾ per la repressione della cattura illecita di aeromobili (art. 10).

¹⁾ CS 12 50

²⁾ RU 1966 1244

³⁾ RU 1970 802

⁴⁾ RS 812.121

⁵⁾ RU 1971 316

⁶⁾ RU 1971 1509

Capitolo III: Disposizioni finali

Art. 37

Disposizione transitoria

¹ La presente legge si applica ugualmente alle domande americane d'assistenza giudiziaria in materia penale pendenti al momento dell'entrata in vigore, a condizione che nessun rimedio giuridico sia stato proposto contro una decisione presa anteriormente.

² Le disposizioni anteriori che regolano la procedura e le competenze restano applicabili alle domande oggetto di un ricorso o di un'opposizione al momento dell'entrata in vigore.

Art. 38

Entrata in vigore e referendum

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 3 ottobre 1975

Il presidente, **Simon Kohler**

Il segretario, **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 3 ottobre 1975

Il presidente, **Oechslin**

Il segretario, **Sauvant**

Data di pubblicazione: 13 ottobre 1975 ¹⁾

Termine di referendum: 12 gennaio 1976

¹⁾ FF 1975 II 1452

Legge federale relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (Del 3 ottobre 1975)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1975
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	13.10.1975
Date	
Data	
Seite	1452-1467
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 690

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.